AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI TORINO

**RICHIESTA DI ESPULSIONE**

**AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 5 DEL D. L.vo 286/1998**

Il sottoscritto

**PRIFTI ANDI**

nato a Fier (Albania) il 23/05/1990 attualmente detenuto in Torino, Corso Regina Margherita n. 243, premesso che:

L’istante è stato condannato con sentenza n. 1753/2022, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Torino, alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73 D.P.R. 309/’90. Tale sentenza è divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione in data 17.02.2023.

Successivamente, lo scrivente ha formulato istanza per la applicazione delle pene sostitutive di cui alla L. 689/81 come modificata dalla c.d. Legge Cartabia (D. L.vo 150/2022).

Il Giudice dell’Esecuzione ha disposto la sostituzione della pena detentiva irrogata con la detenzione domiciliare sostitutiva e il Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 62 L. 689/91 ha confermato le prescrizioni.

**Lo scrivente pertanto non si trova oggi in misura alternativa, ovvero agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656 comma 10 c.p.p. ma è a tutti gli effetti in stato di detenzione presso il domicilio: ed è una pena sostitutiva della reclusione prevista dall’art. 20 bis del codice penale, introdotta dal D. L.vo 150/2022 (“le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto (…) sono le seguenti:**

1. **La semilibertà sostitutiva**
2. **La detenzione domiciliare sostitutiva**
3. **Ecc, ecc.”.**

E’ evidente la equiparazione tra la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva: quest’ultima è da ritenersi a tutti gli effetti una pena sostitutiva della reclusione.

Quindi la prima misura alternativa che viene richiesta alla Magistratura di Sorveglianza è quella di cui alla presente istanza, ragion per cui non è applicabile quella giurisprudenza che vieta l’applicazione della espulsone ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo a coloro che si trovano in misura alternativa in senso proprio di regime di arresti domiciliari (Sez. 1, Sent. n. 5171 del 29.09.2015, Rv. 266218-01: Sez. 1 n. 44143 del 16.02.2016, Rv. 268290, Sez. 1 n. 10845 del 19.12.2019).

Lo scrivente è detenuto dal 7 aprile 2022, data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e pertanto la pena ancora da eseguire risulta oggi inferiore a 2 anni di reclusione.

Lo scrivente è cittadino extracomunitario in quanto nato in Albania (cfr. Passaporto in fotocopia che si allega), di conseguenza nei suoi confronti è applicabile la legge 286/98 la quale, come è noto, prevede all’art. 16 che possa essere disposta l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione quando (comma 5) la pena residua da espiare sia inferiore a 2 anni, salvo che si tratti di specifici reati quali quelli di cui all’art. 12 commi 1,3,3 bis e 3 ter della stessa legge, ovvero dei delitti di cui all’art. 407 comma 2) lettera a) del c.p.p.

Nessuno di tali reati è stato mai contestato all’odierno istante né, a maggior ragione, la pena attualmente in esecuzione riguarda uno di essi.

Il richiedente, infine, risulta compiutamente identificato.

Ricorrono pertanto tutti i presupposti richiesti dall’art. 16 comma 5 della legge 286/98 affinché nei confronti di PRIFTI Andi, cittadino extracomunitario, attualmente in stato di detenzione venga disposta l’espulsione verso l’Albania.

Delego al deposito della sopra estesa istanza l’avvocato Cosimo Palumbo, che contestualmente nomino mio difensore di fiducia per la presente procedura.

Torino, 27 giugno 2023

PRIFTI Andi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V. è autentica.

Avv. Cosimo Palumbo

Si allega:

- ordinanza del Giudice dell’Esecuzione con conferma delle prescrizioni da parte del Magistrato di Sorveglianza

- passaporto di Prifti Andi